# Regio Decreto del 23-05-1924 n. 827

(vigente al 11-04-2005)

(fonte Banca dati normativa – M.E.F.)

# Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

# **PREAMBOLO**

**PREAMBOLO** 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 giugno 1924, n. 131)

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio decreto 22 maggio 1924, n. 786, che proroga l'applicazione di talune disposizioni del Regio decreto predetto;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

o	m	ıs	SI	S

# TITOLO II.

Dei contratti.

# CAPO I.

Norme generali(1)(2).

<sup>(1)</sup> Con il d.P.R. 21 gennaio 1999, n.22 è stato emanato il regolamento contenente norme transitorie da applicare per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001, relative all'adeguamento della disciplina dei contratti della P.A. all' introduzione dell'Euro.

<sup>(2)</sup> L'art.6, c. 1, della I. 21 luglio 2000, n. 205, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento lavori, forniture o servizi svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 6, le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

#### Art. 36.

Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

#### Art. 37.

Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.

Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione.

#### Art. 38(1).

I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge si può procedere a licitazione privata, sono i seguenti:

- 1° per le forniture di ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato:
- 2° per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
- 3° per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;
- 4° per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
- 5° quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;
- > 6° quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.
- > La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto(2).

# Art. 39(1).

Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al Consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso(2):

1° quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000(3) ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15.000.000 (4) e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti; 2° [...](5):

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 (6) e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non

<sup>(1)</sup> Norma da ritenersi non più operante limitatamente ai contratti passivi per effetto delle modifiche apportate all'art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 dal d.P.R. 30 giugno 1972, n.627, art.2.

<sup>(2)</sup> In materia di pareri del Consiglio di Stato, vedi ora I. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 25 lettera c, 25-bis, aggiunto dall'art.43 I. 17 maggio 1999, n.144, 26 e 27. Relativamente alla pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato v. art.15 I. 21 luglio 2000, n. 205.

ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;

- 4° per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;
- 5° per l'acquisto di cavalli di rimonta;
- 6° per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
- 7° per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento;
- 8° per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
- (1) Norma da ritenersi non più operante limitatamente ai contratti passivi . V. nota n. 1, dell'art. 38.
- (2) In materia di pareri del Consiglio di Stato, v. nota n. 2, dell'art. 38.
- (3) Limite di somma così elevato dall'art. 20, commi 1 e 4, d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, modificato dall'art.21, comma 1, 1. 5 maggio 1998, n. 146. V. per la normativa precedente in materia di adeguamento dei limiti di somma la 1. 10 dicembre 1953, n. 936, e il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.
- (4) V. precedente nota n.3.
- (5) Numero abrogato dal d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, art. 12, comma 1.
- (6) V. precedente nota n.3.

#### Art. 40.

Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.

Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge(1).

(1) In materia di pareri del Consiglio di Stato, v. nota n. 2, art. 38.

# Art. 41.

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

- 1° quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- 2° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3° quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- 4° quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
- 5° quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione:
- 6° e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli art. da 37 a 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso(1).

(1) Vedi art. 6 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. V. anche la nota 2 dell'art.38.

# Art. 42(1).

Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del Consiglio di Stato(2) e la registrazione preventiva della Corte dei conti(3) ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto.

I progetti dei contratti che si comunicano al Consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

- (1) Vedi artt. 5, 6, 9 e 19 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 .
- (2) In materia di pareri del Consiglio di Stato, v. nota n.2 dell'art.38.
- (3) La normativa in materia di controlli della Corte dei conti è stata innovata dall'art. 3 della I. 14 gennaio 1994, n.20, modificato dagli artt.2 commi 1 e 1-bis, e 5, comma 1, del d.l. 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, dalla I. 20 dicembre 1996, n.639; dall'art.43 d.lgs.31 marzo 1998, n.80; dall'art.27, comma 3, l. 24 dicembre 2000, n.340 e dall'art.49, comma 1, l. 23 dicembre 2000, n.388.

#### Art. 43.

Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

#### Art. 44.

I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.

CAPO II. Dei capitoli di oneri.

# Art. 45.

I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.

I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le

condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.

#### Art. 46.

Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici. Si deve pur determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

# Art. 47.

Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garanzia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito(1) in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo, e che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

(1) Vedi I. 10 giugno 1982, n. 348.

# Art. 48.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale. (1)

E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite, od alle materie consegnate.

 $(1) Comma\ così\ sostituito\ dall'art.\ 1,\ d.P.R.\ 13\ novembre\ 1976,\ n.\ 904.\ Vedi\ anche\ art. 15\ d.P.R.\ 18\ aprile\ 1994,\ n.\ 573.$ 

# Art. 49.

Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

## Art. 50.

Non si puo' variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione.

# Art. 51.

I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

#### Art. 52.

Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili, quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro. Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato(1), si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.

(1) In materia di pareri del Consiglio	di Stato, v. nota n. 2 dell'art.38.
Art. 53.	
[](1)	

(1) Articolo abrogato dal d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, art. 12, comma 1.

# Art. 54. (1)

Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione(2).

Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonchè le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1^ categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.(3)

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 5.000.000 (4) e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica, che importano una somma non superiore alle lire 400.000 (5) annue, l'Amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello dell'avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettarsi in cauzione. E' pure fatta facoltà all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le

forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sì nazionali che estere, di notoria solidità, e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38 .

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.(6)

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata pel contratto precedente, salvo quelle speciali guarantigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.

- (1) L'articolo, sostituito dall'art. unico, d.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309, è stato successivamente così modificato dal d.P.R. 22 maggio 1956, n.635, che ha sostituito il terzo comma.
- (2) Vedi 1. 10 giugno 1982, n. 348.
- (3) V. precedente nota 1.
- (4) V. nota n.3 dell'art.39.
- (5) V. nota n.3 dell'art.39.
- (6) Vedi I. 10 giugno 1982, n. 348, I. 11 febbraio 1994, n. 109, nonché circolare della Ragioneria Generale dello Stato I.G.F., n. 59 del 29 settembre 1987.

#### Art. 55. (1)

Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente.

Quando il canone d'affitto non superi le lire 5.000.000 (2) e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'Amministrazione può accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309.

(2) V. nota n. 3 dell'art. 39.

# Art. 56(1).

Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fidejussione secondo le norme del precedente articolo 54 e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fidejussione.

 $(1)\ Articolo\ così\ sostituito\ dal\ d.P.R.\ 29\ luglio\ 1948,\ n.\ 1309.\ Vedi\ artt.\ 3\ e\ 7\ r.d.\ 18\ novembre\ 1923,\ n.\ 2440.$ 

La validità delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309.
Art. 58.
Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiuti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
Art. 59(1).  Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.
(1) Vedi il d.m. 19 aprile 2000, n.145, che adotta il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
Art. 60. (1)  Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.
(1) Vedi la I.11 febbraio 1994, n.109 e il d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 61.
Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto[](1). Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle Camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini. L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private [](2).
(1) Parole soppresse dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
(2) Le parole da "o per l'esecuzione" a "economia" sono state soppresse dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

Art. 62(1).
Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita

convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera.

I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.

(1) Vedi artt. 3, 7, 12, 16 bis e 16 ter r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Vedi anche il d.m. 9 maggio 1980, pubblicato nella G.U. n. 226 del 19 agosto 1980, nonché le circolari del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato n. 26 del 10 marzo 1975, n.15 e n.21 del 6 marzo 1976.

# CAPO III.

Procedimenti per gl'incanti, per l'appalto-concorso e per le licitazioni e trattative private.

#### Sezione I.

Procedimento per gl'incanti.

# Art. 63.

Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante(1) deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

(1) Sussiste una inderogabile necessità di separazione tra il funzionario che interviene alla stipulazione dell'atto quale rappresentante dell' Amministrazione e quello che vi svolge le funzioni di ufficiale rogante (Consiglio di Stato, Sez. I, 6 luglio 1994, n. 2243/94).

#### Art. 64(1).

L'avviso d'asta si pubblica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali. Quando l'interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell'autorità che deve emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino a cinque giorni. Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.

(1) Vedi art. 3 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Ai sensi dell'art.24, commi 1, 2 e 3, della I. 24 novembre 2000, n.340, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuato con d.P.C.M., che stabilisce, altresì, le necessarie modalità applicative. Al riguardo, v. anche il d. m. 6 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2001.

# Art. 65.

L'avviso d'asta deve indicare:

- 1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;
- 2° l'oggetto dell'asta;
- 3° la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;
- 4° il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

- 5° gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
- 6° i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta(1);
- 7° il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
- 8° il deposito(2) da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;
- 9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
- 10° se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
- (1) Ai sensi dell'art.10, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 9, comma 4, del predetto d.P.R. n.445/2000, soddisfa il requisito legale della forma scritta e la efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del codice civile. Inoltre, ai sensi dell'art.38, comma 3, dello stesso d.P.R. n.445/2000, nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art.15, comma 2, I. 15 marzo 1997, n.59.
- (2) Vedi artt. 83 e 592 del presente regolamento.

#### Art. 66.

Gli avvisi d'asta(1) sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 (2), gli avvisi devono inserirsi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art.64.

Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (3), gli avvisi devono inoltre inserirsi, almeno sedici giorni prima del giorno fissato per l'incanto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo le abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città della Repubblica e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti.

Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti, e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate.

I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede l'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.

- (1) Vedi anche d.P.R. 18 aprile 1994, n.573.
- (2) V. nota n.3 dell'art.39.
- (3) V. nota n.3 dell'art.39.

#### Art. 67.

Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto(1), sentito, secondo i casi, l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni su espresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo all'incanto.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse dall'art. 3 del r.d. 2 gennaio 1927, n. 1.

# Art. 68.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni(1). Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

(1) Vedi circolare Ragioneria generale dello Stato - I.g.F. Div. VIII - n. 42 del 14.10.1988.

#### Art. 69.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

#### Art. 70.

Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto; fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto la osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'oneri. Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi siano offerenti presenti.

# Art. 71.

Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

# Art. 72.

Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, ne le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

#### Art. 73.

L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:

- a) col metodo di estinzione di candela vergine;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione:
- c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di riforma, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifizi dello Stato.

# Art. 74.

Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

# Art. 75.

Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lett. b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale. In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti. Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco, senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro offerte.

Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata l'apertura dei pieghi.

Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.

Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta e intelligibile voce le offerte. Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la presentazione di altre offerte.

L'Amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che l'offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi

le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili. (1) Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma 2° del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.

Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.

(1) Comma aggiunto dall'art. unico, r.d. 20 dicembre 1937, n. 2339.

#### Art. 76.

Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lett. c) dell'art. 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.

L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta.

L'amministrazione può anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.

# Art. 77.

Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art.75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

# Art. 78.

Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il ministro può disporre che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'art. 75, le schede di offerta pervenute siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione salvo le altre convenienti cautele che si creda di prescrivere sentito il Consiglio di Stato.

# Art. 79.

Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura fintantoché il presidente dell'asta non

fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

# Art. 80.

Nelle aste tenute nei modi indicati agli art. 75 e 76, l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75. Per casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100.000.000 (1), s'intendono conservate in vigore le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.

(1) V. nota 3 dell'art.39.

# Art. 81.

Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d'incanto.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste.

Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare(1), se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.

Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.

Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

<sup>(1)</sup> Tale forma di aggiudicazione non è ammessa nelle licitazioni. Vedasi in proposito l'ultimo comma del successivo art.89.

#### Art. 82.

Terminata l'asta si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell'art. 98 (1) anche l'impiegato del ministero delle finanze che vi intervenne.

Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'art. 66. Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione. Nelle aste tenute nelle forme di cui agli articoli 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene viene fatta notificazione come sopra è detto.

(1) Il riferimento all'art. 98 è da ritenere superato a seguito dell'abrogazione di tale articolo

#### Art. 83.

I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie della Repubblica, debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.

Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale, sono osservate le speciali disposizioni in vigore.

# Art. 84.

Quando l'amministrazione a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta. Passato tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita.

L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto.

L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta.

L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.

# Art. 85.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.

Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.

#### Art. 86.

Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

#### Art. 87.

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

# Art. 88.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

#### Sezione II.

Procedimento per le licitazioni(1), per l'appalto-concorso e per le trattative private.

(1) Per i procedimenti di gara mediante licitazione prevista negli appalti di LL.PP., v. la legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni. V. anche la I. 11 febbraio 1994, n. 109, e il d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 89.

Si procede alla licitazione privata:

- a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;
- b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto

Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.

Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente.

Nel secondo caso, l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone

state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Son applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69 (1), 72, 75, 76, 77 e 83. Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lett. b), ciò deve essere dichiarato nell'invito.

Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

(1) Benché non espressamente menzionato, devono reputarsi applicabili alle licitazioni anche gli artt. dal 63 al 66, atteso che l'art. 69 raccorda le proprie disposizioni ai citati articoli con riferimento all'avviso d'asta.

#### Art. 90.

Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia Italiana, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.

# Art. 91.

Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso(1) le persone o ditte invitate dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.

L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una Commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.

(1) Per i contratti d'importo superiore alle soglie comunitarie v. il d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, la l. 11 febbraio 1994,n.109, e il d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, in materia di appalti di lavori pubblici; il d.lgs.24 luglio 1992, n. 358, il d.lgs. 20 ottobre 1998, n.402, in materia di appalti pubblici di forniture; il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, riguardante gli appalti pubblici di servizi; il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, e il d.lgs. 25 novembre 1999, n. 525, riguardante gli appalti posti in essere dagli enti erogatori di acqua e di energia e dagli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. In materia di appalto concorso per la realizzazione di opere pubbliche v., inoltre, gli artt.20 e 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ. modificazioni e integrazioni.

# Art. 92.

La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

# CAPO IV.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

# Sezione I.

Stipulazione dei contratti.
Art. 93.
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione(1).  La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.  In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.
(1) Vedi ora gli artt. 16 e 17 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, che disciplinano i compiti e i poteri attribuiti ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, nonché l'art.14, c. 3, dello stesso decreto, per le deroghe ivi previste.
Art. 94(1).  I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati .  Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti.  Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice-intendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci.  In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.
(1) Vedi nota n. 1 art.93. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n.59 e dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale, secondo le disposizioni contenute nell stesso d.P.R. n.445/2000, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.  Art. 95.  I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un
funzionario designato quale ufficiale rogante(1), di grado non inferiore al nono(2).  Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene pominato con decreto del ministro e in quelle provinciali

Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del ministro e in quelle provinciali

o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

(1) Vedi nota n. 1 art. 63.

(2) Corrispondente alla attuale qualifica C1.

# Art. 96.

I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

# Art. 97.

Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a

pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione.

Art. 98.			
[](1)			

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 7 giugno 2001, dal d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, art. 12, comma 1.

Art. 99.

I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.

Ad essi sono allegati i necessari documenti.

Degli atti amministrativi approvati con decreti del Presidente della Repubblica o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.

# Art. 100(1).

L'ufficiale rogante(2) deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio. I contratti di gualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.

(1) Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i libri, i repertori e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformità delle disposizioni di cui al citato d.P.R. n. 445/2000, e secondo le regole tecniche definite con il d.P.C.M. di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso d.P.R.

(2) Vedi nota n. 1 dell'art. 63.

# Art. 101.

I contratti a trattativa privata, formati a termini dell'art. 17 della legge, sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento. Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.

# Art. 102.

Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

#### Sezione II.

Approvazione dei contratti.

# Art. 103(1).

I contratti sono approvati con decreto.

Il ministro(2) può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato(3).

Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e nell'art. 105 del presente regolamento.

- (1) Ai sensi degli artt. 16 e 17 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, l'approvazione dei contratti compete ai dirigenti, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 14, c. 3, stesso decreto.
- (2) Vedi precedente nota n.1.
- (3) In materia di pareri del Consiglio di Stato, v. nota n.2 dell'art.38.

# Art. 104.

Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il Consiglio di Stato(1), ai sensi dell'art. 12, n. 5(2) del testo unico di legge sul Consiglio medesimo, modificato con l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento ai termini dell'art. 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze.

Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.

- (1) In materia di pareri del Consiglio di Stato, vedi nota n. 2 dell'art.38.
- (2) Ora art. 16, n. 5 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

# Art. 105.

La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge è conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire 20.000.000. (1)

La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.

<sup>(1)</sup> V. nota n. 3 dell'art. 39. In materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti vedi la l. 14 gennaio 1994, n. 20. Per quanto attiene ai contratti, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera g) della citata l. 20/1994, vanno sottoposti al controllo preventivo della Corte i decreti che approvano i seguenti contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato.

#### Art. 106.

Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti.

# Art. 107.

I ministri(1) e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite. Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio di Stato(2), è necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

- (1) Vedi nota n. 1 dell'art.103.
- (2) In materia di pareri del Consiglio di Stato, vedi nota n. 2 dell'art. 38.

# Art. 108(1).

I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.

(1) Vedi nota n. 1 dell'art.103.

# Art. 109.

I decreti ministeriali di approvazione(1) debbono essere motivati:

- 1° quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato;
- 2° quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 108.

(1) Vedi nota n. 1 dell'art.103.

# Art. 110.

Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1° la data del contratto;
- 2° il cognome e il nome del contraente o la ditta;
- 3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del
- 4° la somma intiera che importa il contratto stipulato;
- 5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto.

#### Art. 111.

Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti per i quali segua variazione nel valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente(1) .

Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione.

In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di volta in volta, con decreti motivati del competente ministro, da registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla Corte dei conti.

Deve però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

(1) Vedi circ. Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., n.1 del 5 gennaio 1991.

#### Art. 112.

I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

# Art. 113.

Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione(1), può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.

L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.

(1) Vedi nota n. 1 dell'art. 103.

#### Art. 114.

Quando nel capitolato di oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione.

All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti se, prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.

Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta.

# Art. 115.

I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000.000 (1), anche alla Corte dei conti(2) per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza.

Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto, come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario.
(1) V. nota n. 3 dell'art. 39.
(2) Vedi nota n. 1 dell'art. 105.
Art. 116.
La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l'elenco dei contratti di cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti e se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione privata, per appalto concorso o a trattativa privata.
Sezione III. Esecuzione dei contratti.
Art. 117.
Allorche' i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti (1), l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.

# (1) Vedi nota n. 1dell'art. 105.

# Art. 118.

Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

# Art. 119.

Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta alla autorità od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

#### Art. 120.

Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'articolo 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

# CAPO V. Collaudazione dei lavori e delle forniture(1) .

(1) V. in materia di lavori pubblici l'art.28 l. 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni , nonché gli artt da 187 a 210 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 .

# Art. 121.

Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto [..] (1) sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi.

(1) Parole soppresse dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

# Art. 122.

Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.

#### Art. 123.

I regolamenti speciali accennati nel precedente art. 118, oltre alle cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

omissis